

## La riforma

# Nozze, convivenze e unioni

## La «famiglia» amplia il perimetro

di **Angelo Busani**  
e **Emanuele Lucchini Guastalla**

**L**a nuova legislazione in tema di rapporti di coppia porta come conseguenza uno scenario nel quale vi saranno da osservare quattro situazioni:

- 1 il matrimonio, che ha come presupposto fondamentale la diversità di sesso delle persone che compongono la coppia;
- 2 l'unione civile tra persone dello stesso sesso;
- 3 la convivenza di fatto, registrata all'Anagrafe (tra persone di sesso identico o di sesso diverso);
- 4 la convivenza di fatto non registrata.

Quanto al matrimonio, la relativa disciplina non è toccata dalla nuova legislazione in tema di rapporti di coppia.

Il disegno di legge invece dà ingresso nel nostro ordinamento all'inedita figura della coppia di omosessuali che si dichiarino allo Stato civile come «unione civile». L'unione civile e il matrimonio restano indubbiamente disciplinati da due ben distinti apparati normativi; ma, nonostante talune differenze, moltissimi sono i punti di contatto.

Tra le differenze (oltre a quelle inerenti il sesso dei soggetti che compongono la coppia), le modalità con le quali il matrimonio si celebra e l'unione civile si costituisce; nonché il regime del cognome degli appartenenti all'unione civile (uno dei componenti può adottare il cogno-

Vengono  
regolate  
le unioni  
civili tra  
persone  
omosessuali  
e le  
convivenze  
di fatto  
si potranno  
registrare

me dell'altro e anteporlo o posporlo al proprio).

Sui punti di contatto basta rilevare, in linea generale, che la nuova legislazione sancisce che «le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso».

In linea particolare, similmente a quanto accade nel matrimonio, i componenti dell'unione civile «acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri»; dall'unione civile inoltre deriva «l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni». Ancora, i membri dell'unione civile «concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato». Sono, in effetti, se si esclude l'obbligo di fedeltà che la legge detta per la coppia sposata, le stesse parole che il Codice civile riferisce ai componenti della coppia unita in matrimonio. Tra le più rilevanti conseguenze della nuova legislazione in materia di unione civile e

di convivenza di fatto svetta senz'altro la rivoluzione che questa normativa comporta nella materia degli interessi economici dei componenti di queste nuove forme di vita in comune.

Infatti, prendendo in considerazione i rapporti patrimoniali che si origineranno nel corso della vita di coppia, occorre notare che la nuova legge equipara, sotto ogni aspetto, i componenti di un'unione civile con i coniugi di un matrimonio: pertanto, in mancanza di una convenzione matrimoniale di adozione del regime di separazione dei beni (che, anche nel caso di unione civile, deve essere stipulata nella forma dell'atto pubblico), sia nel matrimonio che nell'unione civile si instaura il regime di comunione dei beni, nel senso che diventano di titolarità comune i beni e i diritti acquistati nel periodo durante il quale si svolge il matrimonio o l'unione civile.

Inoltre, tanto quanto i coniugi, anche i componenti di una unione civile possono adottare il regime del fondo patrimoniale.

Uno scenario diverso si ha invece nel caso di convivenza di fatto registrata poiché, in questa situazione, non si instaura ex lege un regime di comunione degli acquisti, in quanto ognuno dei conviventi di fatto rimane esclusivo titolare di ciò che egli compera.

È però possibile a coloro che compongono la coppia di conviventi registrata, stipulare un contratto di convivenza (con atto pubblico notarile o con scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, di cui è disposta la pubblicità nei registri anagrafici) mediante il quale anche nel regime di convivenza registrata si ottiene la messa in comune dei beni e dei diritti che i conviventi di fatto acquisiscono nel periodo in cui la convivenza registrata si svolge.

Secondo la nuova legge, questo contratto di convivenza, oltre che regolamentare il regime degli acquisti durante la convivenza, potrà contenere anche le modalità di contribuzione dei conviventi alle necessità della vita in comune, in relazione al patrimonio e al reddito di ciascuno di essi e alla loro capacità di lavoro professionale e casalingo.

La legge non dice altro sul contratto di convivenza, se non che ad esso non sono apponibili condizioni e termini: spetterà dunque all'elabo-

razione degli studiosi prima, e della giurisprudenza poi, stabilire se il contratto di convivenza potrà essere suscettibile di "ospitare" altri contenuti, quali, ad esempio, la definizione in anticipo (vietata invece nel caso del matrimonio) dei comportamenti da tenere e delle contribuzioni da effettuare in caso di cessazione del rapporto di convivenza. Occorre infine notare che le coppie sposate, unite in una unione civile o in una convivenza di fatto registrata, saranno equiparate sotto ogni aspetto nel caso in cui uno dei membri della coppia sia esercente di un'impresa sotto forma di "impresa familiare". Infatti, in questa ipotesi, qualsiasi sia il rapporto (matrimonio, unione civile, convivenza registrata) che unisce il soggetto imprenditore con l'altro componente della coppia, quest'ultimo partecipa in ogni caso agli utili e agli incrementi dell'impresa individuale del componente della coppia titolare dell'impresa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Le tre tipologie

### MATRIMONIO



Situazione che ha come presupposto fondamentale la diversità di sesso delle persone che compongono la coppia

### UNIONE CIVILE



Unione tra persone di sesso identico (non è ammessa una unione civile tra persone di diverso sesso poiché, in tal caso, occorre ricorrere al matrimonio o alla convivenza registrata)

### CONVIVENZA DI FATTO



Convivenza registrata all'Anagrafe (tra persone di sesso identico o di sesso diverso). Esiste anche il caso della convivenza non registrata che, nella nuova legge, non trova menzione

## Unioni a confronto/1

I diritti e i doveri per le coppie sposate, le unioni civili e le convivenze di fatto

	 <b>COPPIA UNITA IN MATRIMONIO</b>	 <b>COPPIA DI UNA UNIONE CIVILE</b>	 <b>COPPIA REGISTRATA DI CONVIVENTI DI FATTO</b>
<b>SESSO DEGLI APPARTENENTI ALLA COPPIA</b>	Coppia di persone di sesso diverso	Coppia di persone di identico sesso	Coppia di persone di sesso diverso o di identico sesso
<b>COSTITUZIONE DEL RAPPORTO</b>	Celebrazione innanzi all'ufficiale di stato civile o a ministro di culto	Dichiarazione all'ufficiale di stato civile	Stabile convivenza dichiarata all'anagrafe
<b>PUBBLICITÀ DEL RAPPORTO</b>	Negli atti dello stato civile	Identico al matrimonio	Stato di famiglia anagrafico
<b>COGNOME DEI COMPONENTI LA COPPIA</b>	La moglie aggiunge il cognome del marito al proprio cognome	Adozione opzionale di un cognome comune scegliendolo tra i cognomi originari, cui anteporre o posporre il proprio cognome originario	Mantenimento del cognome originario
<b>REGIME PATRIMONIALE DEL RAPPORTO DI COPPIA</b>	Comunione legale dei beni	Identico al matrimonio	Non si instaura alcun regime patrimoniale, fatto salvo il caso di stipula di un contratto di convivenza
<b>CONVENZIONI PATRIMONIALI</b>	Si può stipulare una convenzione matrimoniale di separazione dei beni, di comunione convenzionale e di fondo patrimoniale	Identico al matrimonio	Può essere stipulato un contratto di convivenza, che riceve pubblicità nei registri anagrafici
<b>IMPRESA FAMILIARE</b>	Il coniuge partecipa agli utili e agli incrementi dell'impresa individuale del coniuge imprenditore	Identico al matrimonio	Identico al matrimonio
<b>MORTE DEL LAVORATORE</b>	L'indennità di fine rapporto spetta al superstite	Identico al matrimonio	Fattispecie non disciplinata
<b>SUCCESSIONE NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELLA CASA ADIBITA A COMUNE RESIDENZA</b>	Il superstite subentra nel contratto di locazione stipulato dal defunto	Identico al matrimonio	Identico al matrimonio

**Unioni a confronto/2**

	 <b>COPPIA UNITA IN MATRIMONIO</b>	 <b>COPPIA DI UNA UNIONE CIVILE</b>	 <b>COPPIA REGISTRATA DI CONVIVENTI DI FATTO</b>
<b>DIRITTO DI ABITAZIONE NELLA CASA DI RESIDENZA FAMILIARE IN CASO DI MORTE DEL PROPRIETARIO</b>	Il superstite ha il diritto di abitazione vitalizio	Identico al matrimonio	Il superstite ha il diritto di abitazione per 2 anni o, se la convivenza dura da più di 2 anni, per un periodo pari alla durata della convivenza, ma non superiore a 5 anni (se il superstite ha figli minori o disabili, il diritto di abitazione dura almeno 3 anni)
<b>SUCCESSIONE LEGITTIMA</b>	Il superstite succede al defunto in mancanza di testamento	Identico al matrimonio	Il superstite non ha alcun diritto successorio
<b>SUCCESSIONE NECESSARIA</b>	Il superstite ha diritto a una quota dell'eredità del defunto	Identico al matrimonio	Il superstite non ha alcun diritto successorio
<b>RISARCIMENTO DEL DANNO PROVOCATO DALLA MORTE DI UNO DEI COMPONENTI LA COPPIA</b>	Spetta al superstite	Identico al matrimonio	Identico al matrimonio
<b>MATRIMONIO O UNIONE CIVILE STIPULATI ALL'ESTERO TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO</b>		Considerati dalla legge italiana come unione civile regolata dal diritto italiano	
<b>SCIoglimento DELL'UNIONE</b>	Sono previsti la separazione e il divorzio. In caso di separazione consensuale il termine per proporre il divorzio è ridotto a 6 mesi	L'unione civile si scioglie quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento davanti all'ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione	La risoluzione del contratto di convivenza è redatta in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestino la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico
<b>MALATTIA O RICOVERO</b>	In caso di malattia o di ricovero, i coniugi hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali	In caso di malattia o di ricovero, i partner di una unione civile hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali	In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali